

STATUTO

LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO DI PIANO BO
VIA MASCHERINO 14

Numero REA: BO - 496564

Codice fiscale: 03156041208

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n. 1307

**STATUTO
DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

**Titolo I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 - E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in breve "La Venenta Soc. Coop. Sociale".

Art. 2 - La cooperativa ha sede legale nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizione di attuazione del codice civile.

La variazione di sede legale è deliberata dall'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno inoltre essere istituite o soppresse, succursali, filiali, uffici, negozi, magazzini, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata da delibera dell'Assemblea dei soci a norma di legge.

**Titolo II
SCOPO - OGGETTO**

Art. 4 - La Cooperativa conformemente all'art.1 della Legge 381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'art.1 lett. A e B della Legge 381/91. La cooperativa si fonda sui valori umani e cristiani della dignità della persona, della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana. E' retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è la promozione e la tutela del diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne e dei bambini, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata, per lo sviluppo e l'espressione piena di ogni persona senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

In particolare, la Cooperativa intende perseguire lo scopo di contrastare la violenza di genere, sostenere, proteggere ed assistere le donne vittime di violenza con o senza figli, coerentemente con le indicazioni contenute nella Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come 'Convenzione di Istanbul' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 e ratificata dallo Stato Italiano con la legge 27 giu-

gno 2013, n. 77, riconoscendo la violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione).

La Cooperativa intende inoltre perseguire lo scopo di garantire e promuovere la tutela psico-fisica del minore, la prevenzione ed il contrasto della violenza diretta e assistita a danno dei minori, la protezione e l'assistenza delle vittime quali finalità principali, coerentemente con le previsioni contenute nella Convenzione di Lanzarote, ratificata dall'Italia con legge n. 172/2012, in linea con gli standard europei ed internazionali e, in particolare, con quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, oltre che con quanto già perseguito sul piano nazionale con le azioni previste nell'ambito del Piano di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 quale parte integrante del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016/2017.

La Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991, nonché lo svolgimento delle attività di impresa successivamente indicate a titolo esemplificativo e finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.

Scopo ultimo della cooperativa è favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio in cui essa opera, impegnandosi a considerare, per ciascuna attività svolta, anche l'impatto sociale e ambientale generato complessivamente come parte integrante e strategica del proprio sviluppo. La cooperativa sociale, costituita ai sensi della legge 08 Novembre 1991 n. 381 e successivi provvedimenti di attuazione, non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi; la cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato favorendo l'inserimento lavorativo dei soci con particolare riguardo ai soci svantaggiati in modo da prevenire la loro emarginazione e favorire la loro autonomia ed autodeterminazione, nonché erogare direttamente o indirettamente verso tali categorie di soggetti i servizi che la cooperativa garantisce e fornisce.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dall' art. 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

La prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2002, n. 142.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Le adesioni ad Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

La Cooperativa potrà anche, per il principio della mutualità, destinare nell'ambito delle proprie possibilità fondi ad integrare la previdenza e l'assistenza, comprese quella infortunistica, a favore dei soci. La Cooperativa, infine, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto di esse agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli ed anche la ricerca dell'utopia. Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità.

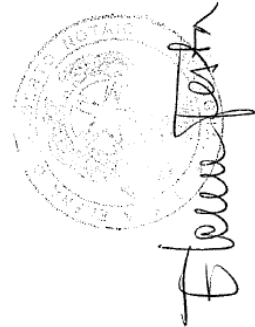
La Cooperativa, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e perseguire senza scopo di lucro attività finalizzate al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone temporaneamente socialmente svantaggiate, in stato di bisogno ed emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi scopo professionale, di volontariato o quali utenti partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione cooperativa. Al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della qualità cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di federsolidarietà – Confcooperative e/o successive modificazioni e integrazioni.

La Cooperativa si propone, altresì, di predisporre e promuovere modelli di organizzazione, gestione e controllo finalizzati alla costituzione di un sistema strutturato e organico di procedure, protocolli, regole, codici di comportamento e attività di controllo, volto a prevenire e contrastare il rischio di commissione di reati contemplati dalle (e nel rispetto delle) leggi, normative, regolamenti, direttive, manuali in relazione a tutti gli stakeholder (i soggetti) interessati.

In relazione al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991, la Cooperativa può stabilmente o temporaneamente in proprio conto o per conto terzi svolgere ogni tipo di attività di cui a titolo esemplificativo e non esaustivo viene data di seguito menzione:

- a) progettare ed erogare servizi socio-sanitari, educativi e socio assistenziali;
- b) progettare ed erogare servizi socio-assistenziali di accoglienza, consulenza, ascolto, sostegno e servizi culturali nell'ambito del centro antiviolenza con la finalità di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne e sui figli;
- c) erogare servizi riabilitativi di accoglienza, di animazione e di prevenzione, di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di centri diurni, di comunità di convivenza, gruppi appartamento, sostegni all'abitare, nelle forme e nei modi ritenuti al raggiungimento dello scopo sociale;
- d) progettare ed erogare servizi socio-occupazionali rivolti a persone svantaggiate;
- e) organizzare e promuovere e/o gestire attività di formazione e addestramento, percorsi di "coaching", "counselling", percorsi di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni; promuovere ed organizzare anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni, corsi per la formazione e qualificazione professionale, tecnica; formazione dei lavoratori e degli addetti al servizio di sicurezza; gestire



progetti comunitari;

f) progettare, gestire e realizzare percorsi formativi utilizzando anche tecniche afferenti alla musicoterapia, arti terapia e teatro laboratoriale, all'interno di istituti scolastici pubblici e privati, centri diurni, biblioteche, RSA, associazioni;

g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

h) promuovere una più efficace partecipazione alla programmazione e progettazione dei servizi sociali, operando al fine di modificare le condizioni che determinano il disagio e l'emarginazione;

i) promuovere la ricerca finalizzata ai nuovi orientamenti che possono emergere nel campo dei servizi socio-sanitari ed educativi anche tramite la partecipazione ad organismi economici promossi da consorzi o altre cooperative, fornendo anche consulenza specialistica;

j) erogare servizi di consulenza psicologica, psicopedagogica, "counselling", "coaching" individuali e di gruppo rivolti a imprese sociali, imprese profit e no profit, pubbliche amministrazioni e al territorio in generale;

l) erogare servizi di consulenza gestionale, amministrativa, controllo di gestione, legale, segretariali e gestione del personale;

m) erogare servizi di consulenza aziendale nell'ambito dell'area organizzazione sistemi gestionali: ISO, area sicurezza e privacy, valutazione di impatto sociale, indicatori ESG; progettare ed erogare servizi di welfare aziendale per le aziende del territorio;

n) progettare e realizzare progetti di "cohousing" e "housing sociale" e ogni forma innovativa dell'abitare;

o) attività di ricerca, modellizzazione, diffusione e pubblicazione di best practice, metodologie e tecniche, anche sperimentali, afferenti alle tematiche di cui si occupa la cooperativa;

p) promozione e diffusione della cultura del volontariato, anche attraverso incontri informativi, seminari e formativi, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione e altre realtà del settore;

q) promozione, diffusione e realizzazione della cultura di cooperativa di comunità e di ogni forma di aggregazione e rete tra realtà che afferiscono al terzo settore e che, in forza della radicazione sul territorio, della condivisione dei valori e dei principi, favoriscono il benessere del tessuto sociale e la cultura della solidarietà e del mutuo aiuto, anche attraverso incontri informativi, seminari e formativi, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione e altre realtà del settore.

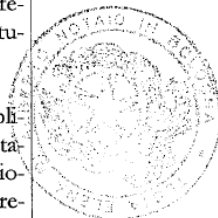
r) gestione di scuole di ogni ordine e grado: Infanzia, primaria, secondaria.

In relazione al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b) della legge n. 381/1991, la Cooperativa può stabilmente o temporaneamente in proprio conto o per conto terzi svolgere ogni tipo di attività di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, viene data di seguito menzione:

a) assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, autotrasporto e movimentazione merci, carico e scarico per conto di terzi ed ogni altro servizio collaterale o collegato al trasporto quali il confezionamento e l'imballaggio delle stesse;

b) svolgere attività finalizzate alla costruzione, ristrutturazione, completamento, finitura manutenzione e risanamento di edifici, compresi la tinteggiatura e la posa in opera di controsoffitti e pareti mobili e in generale il compimento di lavori di edilizia, istituzione e gestione di cantieri, stabilimenti, impianti, officine, stazioni di rifornimento carburanti, magazzini, depositi, biblioteche e archivi;

- c) svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, e catering;
d) conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro quali bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici ed agrituristici, di divertimento e svago;
e) produzione, confezionamento e commercializzazione di articoli di abbigliamento, accessori, articoli da regalo e oggettistica in genere, pittura su tessuti, sia all'ingrosso sia al dettaglio;
f) ideazione, modellizzazione, realizzazione di capi di abbigliamento artigianali mediante procedimenti tessili e pittorici, anche utilizzando materiali di riciclo e/o provenienti da scarti di lavorazione;
g) trasporto merci, trasloco e spostamento merci in genere, deposito, facchinaggio; realizzazione e gestione di depositi per conto di terzi, gestione di magazzini generali e di temporanea custodia;
h) conduzione di aziende agricole, zootecniche e forestali, nonché coltivazioni ortofrutticoli e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previo confezionamento e trasformazione, dei prodotti ottenuti prevalentemente dalle colture e attività suddette;
i) vendita di prodotti enogastronomici ed agricoli;
l) attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e cura del verde pubblico e/o privato e giardinaggio, di attività di forestazione urbana, rurale, montana, di lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e/o valorizzazione e tutela dell'ambiente, anche mediante erogazione di servizi a privati, imprese e non, e ad enti pubblici finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
m) conduzione, sia totale sia parziale, di attività produttive o di servizio per la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti studi di fattibilità, la definizione di progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, centri di compostaggio e discariche, progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie; il riutilizzo ecologico di ogni tipo di materiale: plastica, carta, vetro, residui metallici, residui di fibre naturali e di quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali;
n) vendita e commercializzazione, sia all'ingrosso sia al minuto, anche attraverso l'assunzione di contratti di agenzia e di rappresentanza, di qualsivoglia tipo di prodotto attinente alle diverse attività produttive e di servizio di cui si occupa la cooperativa o che comunque siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
o) gestione di agenzie di recapito anche di valori e documenti;
p) assunzione di lavori di manutenzione e di pulizia in generale;
q) assunzione ed esecuzione delle attività connesse alla installazione e manutenzione di impianti adibiti alle pubbliche affissioni e più in generale alla esposizione pubblicitaria, svolgendo anche l'attività di materiale affissione e volantaggio finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
r) esecuzione di strutture per stand fieristici, mostre, manifestazioni culturali e musicali, attività teatrale e cinematografica, produzione e diffusione di audiovisivi ed attività commerciali in genere;
s) catalogazione, movimentazione, disinfestazione e distribuzione di materiale bibliografico e cartaceo, nonché attività di grafica, stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;
t) servizi di informatizzazione comprendenti rilevazione, gestione, elaborazione



Eleonora

Anna Piccinini

dati e pratiche amministrative, lettura contatori, bollettazione e recapito;
u) stiratura, lavaggio, rammendo e sistemazione di indumenti, per privati, per comunità e istituzioni pubbliche;
v) assistenza a domicilio ai bambini garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia ed ogni aspetto educativo;
w) assistenza agli anziani sia a domicilio sia in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo e i luoghi di villeggiatura, offrendo qualificati servizi di assistenza specialistica e di attività di socializzazione;
x) offerta di servizi domestici e familiari erogati anche collettivamente;
y) progettazione e realizzazione di software e soluzioni tecnologiche per la gestione di servizi socio-educativi e sanitari e per erogazione di servizi a distanza afferenti l'oggetto sociale di cui si occupa la cooperativa;
z) erogazione di servizi relativi ad attività di comunicazione, marketing, organizzazione eventi - con relativo affitto di sale e/o locali per lo svolgimento dei medesimi - nonché servizio catering.

Per lo svolgimento delle attività suddette la Cooperativa può:

1. partecipare a gare di appalto - in qualsiasi forma siano esse tenute, sia da enti pubblici direttamente o indirettamente sia da privati - e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

2. concorrere alle aste pubbliche o private e a licitazioni e trattative private. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche o integrazioni. La Cooperativa si propone altresì lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, programmando i modi ed i tempi delle opere pluriennali da attuare, il loro finanziamento e quant'altro utile e necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente statuto. La cooperativa sociale potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale e tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro, a mero titolo esemplificativo e non tassativo:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali anche a favore di terzi, quindi potrà assumere prestiti e mutui anche ipotecari, potrà stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti di conto corrente con facoltà di assunzione di fido, potrà emettere, scontare, girare o protestare cambiali, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare, assumere, comunque in via sussidiaria e con esclusione del collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società ed altri ed enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;

- assumere e concedere incarichi di rappresentanza con o senza mandato, agenzia e domiciliazione, sub agenzia, mediazione nei limiti di legge, commissione, pubblicitari, concessioni in genere, anche per lo sfruttamento di brevetti, marchi, invenzioni, scoperte, progetti e sviluppi tecnologici;

- partecipare a consorzi, gruppi cooperativi o a raggruppamenti di imprese o ad altri enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

- diffondere la ricerca accademica in un'ottica di miglioramento delle best practice e della politica; il tutto sia in Italia che all'estero (anche effettuando operazioni di importazione e/o esportazione), per conto proprio e/o per conto di terzi, nel modo più ampio senza limitazioni, riserve ed eccezioni di sorta, con l'osservanza delle vigenti norme di legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si impegna a migliorare costantemente la qualità degli interventi per rilevare, trattare e prevenire ogni abuso sui minori, promuovendone la consapevolezza e incentivando le possibili soluzioni, sostenendo le iniziative internazionali per promuovere e proteggere i diritti dell'infanzia, progettando e organizzando programmi di formazione rivolti ad operatori, professionisti e volontari.

Titolo III I SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci della cooperativa è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio e sviluppo, realizzando l'apporto mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Possono essere soci, altresì le persone giuridiche i cui valori, scopi e/o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522 del codice civile. I soci, persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della L. n. 381/91 non dovranno mai essere in misura inferiore al 30% (trenta per cento) dei soci lavoratori e dipendenti limitatamente all'attività di cui agli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni presi dagli organi sociali competenti.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenziale, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti senza espresso assenso dell'Assemblea.

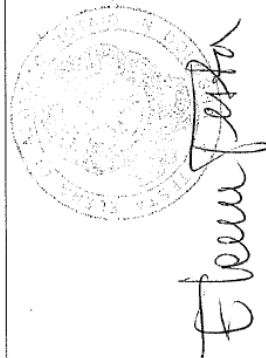
Art. 6 - Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **soci lavoratori**, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa se trattasi di attività ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991);

- **soci fruitori**, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi e dei prodotti della Cooperativa e che ne godono a vario titolo;

- **soci volontari**, che prestano la propria attività, per il conseguimento degli scopi sociali della cooperativa sociale, gratuitamente. Il loro numero non potrà



Anna Frendell

comunque essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci. Ai soci volontari non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. I soci volontari potranno recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa nei casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

- **soci speciali:** la Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Come espressamente previsto dal dettato normativo sopra citato, il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda, specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e numero di telefono mobile e numero di fax;
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto;

c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà superare i limiti di legge, né essere inferiore alle seguenti soglie:

- per i soci lavoratori: Euro 5.000 (cinquemila)
- per i soci volontari: Euro 50,00 (cinquanta)
- per i soci fruitori Euro 50,00 (cinquanta)

d) il pagamento della quota avverrà secondo le modalità e i tempi indicati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;

e) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

f) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazione o altro ente, oltre a quanto previsto alle precedenti lettere b), c), d), e), la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, che dovrà comunicare la deliberazione all'interessato, a mezzo comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento della domanda con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Fermo restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

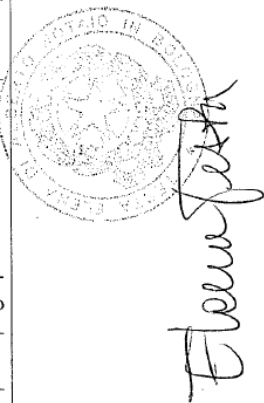
a) al versamento, con le modalità ed i termini previsti dal Consiglio di Amministrazione:

- dell'importo del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- a non aderire ad altri enti e/o società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa



salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio deve essere comunicata in forma scritta alla Cooperativa ed ha effetto dalla ricezione della stessa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti dell'amministrazione.

La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde:

- per recesso, esclusione, causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - che venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero.

Il recesso dei soci volontari è libero, con le modalità indicate al precedente art. 6.

Il recesso non può essere parziale.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa.

Spetta, all'organo amministrativo, constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione

ne, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso, dandone comunicazione al socio entro i successivi 10 giorni mediante raccomandata con ricevimento di ritorno ovvero a mezzo PEC.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assemblea può escludere il socio che:

- a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
 - b) non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto sociale, oppure nei regolamenti sociali e nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;
 - c) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - d) svolge attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa sociale;
 - e) abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - i) per mutuo consenso;
 - ii) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;
 - iii) per mancato superamento del periodo di prova;
 - iv) a seguito di provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
 - v) per risoluzione da parte della cooperativa per inadempimento contrattuale del lavoratore dell'ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato;
 - f) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa sociale. Il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
 - g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- L'esclusione diventa operante dalla comunicazione della relativa delibera al socio.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione, debbono essere comunicate al socio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione dell'organismo di cui all'art. 35 del presente statuto.

Il socio che intendesse reclamare contro il menzionato provvedimento, dovrà promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo lettera raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 13 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso delle azioni spettanti, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione o ristorno e ridotte in proporzione delle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto



Chore Ricciardelli

entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la partecipazione al capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20% (venti per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 2392 e ss. del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può de-

liberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Titolo IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 16 - I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel Fondo per il Potenziamento Aziendale di cui al successivo articolo 25, lettera a), numero due, del presente statuto.

Art. 17 - Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 - L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che determina:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.
- i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli;
- i diritti spettanti ai soci sovventori.

Art. 19 - Salvo diversa specifica previsione contenuta nella delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, i diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, solo qualora le perdite avessero completamente eroso le riserve ed in misura quindi postergata rispetto alle riserve medesime ed al capitale sociale conferito dai soci cooperatori;

b) ai soci sovventori, insieme ai finanziatori, è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale.

c) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 5.000,00 Euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti da 5.001,00 Euro e fino a 10.000,00 Euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti da 10.001,00 Euro e fino a 20.000,00 Euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti da 20.001,00 Euro e fino a 30.000,00 Euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti da 30.000,00 Euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori e finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori e dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente cor-



Clara Fabbri

Chiara Fabbri

rettivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere successivamente alla chiusura dell'esercizio entro il quale è stato formalizzato l'ingresso con semplice richiesta da formalizzarsi via PEC o lettera raccomandata. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V SOCI FINANZIATORI

Art. 20 - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile.

Art. 21 - I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto soltanto denaro e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Art. 22 - Le azioni dei finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al finanziatore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 24.

Art. 23 - L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che determina:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori;
- i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione;
- i diritti spettanti ai soci finanziatori.

Art. 24 - Salvo diversa specifica previsione contenuta nella delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, i diritti spettanti ai medesimi sono così disciplinati:

- a) le azioni dei soci finanziatori sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c.;
- b) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori istituzionali, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori e sovventori;
- c) ai soci finanziatori, insieme ai sovventori, è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- d) ai soci finanziatori il diritto di voto è attribuito in misura proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo i criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci finanziatori e sovventori, non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori e sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo

determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci finanziatori hanno diritto di recedere trascorsi 3 (tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare delle azioni stesse; mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale - eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 59/1992 - ed alla quota parte delle riserve divisibili eventualmente create e destinate ai soci finanziatori, nella misura stabilita in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore.

Titolo VI

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 25 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a quanto indicato nel precedente art. 7. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e dai soci finanziatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 250,00 confluenti nel Fondo per il Potenziamento Aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altro fondo, o riserva o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come riserve indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 26 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate, in ultima istanza il fondo costituito dai versamenti di soci sovventori e finanziatori.

La società può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzo di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Art. 27 - Le azioni non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né essere oggetto di atti di trasferimento tra vivi, con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. L'eventuale diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

Il socio che intendesse reclamare contro il provvedimento di diniego dovrà promuovere la procedura di cui al successivo art. 35 con atto comunicato a mezzo



Giuse Recardelli

lettera raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 28 - L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo viene sottoposto dall'organo amministrativo all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare destinandolo come segue:

a) una quota pari a quanto previsto dalla legge alla costituzione ed incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 11 e della restante normativa in materia;

b) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;

c) una quota a remunerazione del capitale dei soci sovventori e finanziatori;

d) una quota da distribuire ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e condizioni di legge, quale dividendo, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinario indivisibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 904/1977.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare interamente i residui attivi a riserva indivisibile - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L. n. 904/77 - previa destinazione del prescritto 30% alla riserva legale, della quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e fatti salvi i privilegi spettanti ai soci finanziatori e sovventori, di cui alla precedente lettera c). Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma fra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

Art. 29 - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,

- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristori, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di sovvenzioni.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 30 - Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e/o Revisore se nominato.

Art. 31 - Le Assemblee possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale. L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza, o se spedito successivamente, ricevuto almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'assemblea può avvenire con PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto risultanti da libro soci.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 - L'Assemblea:

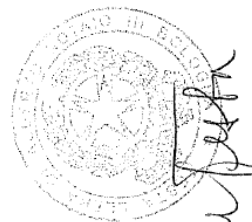
Ordinaria:

- a) discute ed approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, i membri del Collegio Sindacale o il Revisore cui è demandato il controllo contabile;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto;
- g) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017.

Straordinaria:

- a) sulle modificazioni dello Statuto sociale;
- b) sull'emissione di azioni destinate ai soci sovventori ed ai soci finanziatori;
- c) sullo scioglimento anticipato della cooperativa sociale;
- d) sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Nei li-



Elm Jeth

Anna Riccardi

miti e alle condizioni previste dalla legge, sulle materie rimesse alla competenza dell'assemblea, potranno essere adottate decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, sempre che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Art. 33 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto;

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

L'intervento in assemblea può avvenire anche per corrispondenza o mediante audio o video conferenza o altri mezzi di telecomunicazione; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti come appresso specificato:

- 1 voto fino a 5.000,00 Euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti da 5.001,00 Euro e fino a 10.000,00 Euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti da 10.001,00 Euro e fino a 20.000,00 Euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti da 20.001,00 Euro e fino a 30.000,00 Euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti da 30.000,00 Euro di capitale sottoscritto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. Per i soci finanziatori si applica il precedente articolo 23.

L'Assemblea, dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega conferita in forma scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia componente dell'Organo Amministrativo o Sindaco/Revisore Legale. Si applica l'art. 2539 del Codice Civile ove compatibile.

Art. 34 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che assume il ruolo di presidente; in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, il più anziano di età tra i consiglieri; in occasione di ogni seduta il presidente nomina un segretario, che può non essere socio. Le deliberazioni debbono constare da processo verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assem-

blea.

I soci hanno facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 35 - L'amministrazione della cooperativa spetta esclusivamente ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

1) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

2) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

c) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene attribuita la rappresentanza legale, generalmente di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale; la firma potrà anche essere abbinata con altro od altri soci delegati allo scopo.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati le materie di cui all'art. 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, la remunerazione



Chiusa Presidente

della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di partecipazione in altra Società.

Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, su criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a fare e a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, in nome e per conto della cooperativa sociale, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi relativi mandati e procure.

L'eventuale compenso da attribuire ai componenti dell'Organo Amministrativo sarà deliberato dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'incarico. Qualora istituito, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera consegnata a mano, e-mail ordinaria da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In caso di impossibilità o impedimento del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

La presenza alle riunioni può avvenire anche in conferenza audio-video e mediante mezzi di telecomunicazione e secondo le modalità che consentano l'effettiva partecipazione, la possibilità d'intervento e la condivisione immediata di testi e documenti, senza la necessaria presenza nel medesimo luogo del Presidente e del Segretario.

Le decisioni sono trascritte sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provve-

dono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 36 - L'Assemblea, se obbligatorio per legge o in via facoltativa, nomina un Organo di controllo e/o un Revisore legale dei conti.

Si richiamano integralmente le prescrizioni di cui all'art. 2477 cc da intendersi ivi applicate.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; laddove vi siano i requisiti, l'organo di controllo può anche essere nominato in composizione monocratica.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

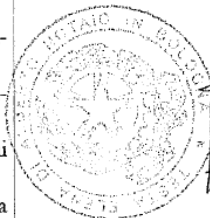
Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ad esso, nel rispetto dei requisiti di legge, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito



Anna Picciardelli

presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico dura tre esercizi ed è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

La presenza alle riunioni può avvenire anche in conferenza audio-video e mediante mezzi di telecomunicazione e secondo le modalità che consentano l'effettiva partecipazione, la possibilità d'intervento e la condivisione immediata di testi e documenti.

Titolo VIII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 37 - In qualunque caso di scioglimento della cooperativa l'Assemblea, con le maggioranze previste nell'art. 28, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 38 - In caso di scioglimento della cooperativa sociale l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati e non riscossi, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 39 - Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Titolo IX **CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI** **GENERALI, FINALI E TRANSITORIE**

Art. 40 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori da o contro i sindaci da o contro i liquidatori dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Bologna.

Ogni controversia non risolta tramite mediazione come previsto nel presente articolo sarà definitivamente risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Bologna. L'arbitrato sarà rituale e la decisione sarà secondo diritto.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti, conformemente a quanto prescritto dall'art. 2521 cc, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze pre-

viste per le modifiche statutarie.

Art. 41 - Per tutto quanto non previsto e regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonchè ogni altra disposizione di legge in materia.



Elisa Testa

Anna Piccinelli

LIBRO SOCI - LA VENENTA Società Cooperativa Sociale Anno 2024									
data		31/12/2024							
Soci Ordinari									
N.	Socio	Data di ammissione a socio	estremi determina ammissione	Qualifica socio	Capitale sottoscritto	Capitale versato	PRESENZA		
1	RICCIARDELLI CHIARA nata a BOLOGNA il 18/06/1975 residente a SAN GIORGIO DI PIANO (BO) in via Libertà 89 codice fiscale: RCC CHR 75H58 A944S	24/10/2011	Atto costitutivo del 24/10/2011	socio costituente lavoratore	€ 5.000,00		presente in proprio		
2	TAROZZI BARBARA nata a BOLOGNA il 09/10/1965 residente a PIEVE DI CENTO (BO) in Via Pioppe 3 codice fiscale: TRZ BBR 65R49 A944D	24/10/2011	Atto costitutivo del 24/10/2011	socio costituente	€ 50,00	€ 50,00	assente		
3	GIUST FABRIZIO nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 27/10/1967 residente a SAN GIORGIO DI PIANO (BO) in via Gramsci 8 codice fiscale: GST FRZ 67R27 A703C	02/01/2012	Determina A.U. del 02/01/2012	socio lavoratore	€ 5.000,00		presente in videoconf.		
4	SACCO ANTONELLA nata a MUNCHEN (germania) il 09/10/1974 residente a MINERBIO (BO) in via Rosa Luxemburg 4 codice fiscale: SCC>NNL 74R49 Z112S	02/01/2012	Determina A.U. del 02/01/2012	socio lavoratore	€ 5.000,00		presente in videoconf.		
5	STASI MONICA nata a BOLOGNA il 31/01/1962 Residente a SAN GIORGIO DI PIANO (BO) in via Gramsci 8 Codice Fiscale: STS MNC 62A71 A944G	20/01/2012	Determina A.U. del 20/01/2012	socio volontario	€ 50,00	€ 50,00	presente in videoconf.		
6	BASSI VANNA Nata a BOLOGNA (BO) il 19/11/1961 Residente a BOLOGNA (BO) Via Alberto Dallolio 5 Codice Fiscale: BSSVNN61S59A944Q	29/06/2020	Verbale CdA 29/06/2020	socio lavoratore	€ 5.000,00	€ 5.000,00	presente in videoconf.		

ALLEGATO B AL N° 1307 DI RACCOLTA



Chiara Ricciardelli

7	BASSI LUANA Nata a BOLOGNA (BO) il 30/11/1959 Residente a BOLOGNA (BO) Via Genova n.27 Codice Fiscale: BSSLNU59S70A944B	29/06/2020	Verbale CdA 29/06/2020	socio volontario	€ 50,00	50,00 €	assente
8	FERIOLI GIULIETTA Nata a POGGIO RENATICO (FE) il 06/09/1955 Residente a SAN GIORGIO DI PIANO (BO) in via Mascherino 29/2 Codice Fiscale: FRLGTT55P46G768F	29/06/2020	Verbale CdA 29/06/2020	socio volontario	€ 50,00	50,00 €	presente per delega
9	PIETRO REGGIANI Nata a BOLOGNA (BO) il 02/02/1959 Residente a BOLOGNA (BO) Via Alberto Daltolio 5 Codice Fiscale: RGGPTR59B02A944G	01/09/2020	Verbale CdA 01/09/2020	socio volontario	€ 50,00	50,00 €	presente per delega
10	CRISTIAN BURNELLI Nato a CENTO (FE) il 18/06/1974 Residente a SAN GIORGIO DI PIANO (BO) Via Mascherino 33 Codice Fiscale: BRNCST74H18C469K	01/09/2020	Verbale CdA 01/09/2020	socio volontario	€ 50,00	50,00 €	assente
11	CATIA PONDRELLI Nata a BUDRIO (BO) il 02/12/1971 Residente a SAN GIORGIO DI PIANO (BO) Via Mascherino 33 Codice Fiscale: PNDCTA71T42B249H	01/09/2020	Verbale CdA 01/09/2020	socio volontario	€ 50,00	50,00 €	presente per delega
12	VINCENZA CATALANO Nata a COLLESANO (PA) il 06/12/1960 Residente ad ARGELATO (BO) Via Centese 153 Codice Fiscale: CTVLCN60T46C871N	01/09/2020	Verbale CdA 01/09/2020	socio volontario	€ 50,00	50,00 €	presente per delega
13	GIORGIA COSTA Nata a RAVENNA (RA) il 29/06/1972 Residente a RAVENNA (RA) Via Canalazzo 141 Codice Fiscale: CSTGRG72H69H199B	01/09/2020	Verbale CdA 01/09/2020	socio lavoratore	€ 5.000,00		presente in videoconf.
14	VALENTINA CALZONI Nata a Bentivoglio (BO) il 28/07/1987 Residente a Matalbergo (BO) Via Galilei 3 Codice fiscale: CLZVNT87P68A785J	06/09/2022	Verbale CDA del 06/09/2022	socio lavoratore	€ 5.000,00		assente

15	GIACOMO DONDARINI nato a Bologna il 02/06/1980 Residente a Bologna Via Girolamo Borselli 9 Codice fiscale: DNDGCM80H02A944V	06/09/2022	Verbale CDA del 06/09/2022	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente in videocanf.
16	CLAUDIA REALI Nata a Cremona il 16/10/1964 Residente a Cento (FE) Via Ugo Bassi 59 Codice fiscale: RLECDM64R56D150B	06/09/2022	Verbale CDA del 06/09/2022	socio lavoratore	€ 5.000,00	assente
17	MELISSA VARRATTA Nata a Haan (Germania) il 02/11/1985 Residente a Bologna in Via Gustavo Modena 18 Codice fiscale: VRRMSS85S42Z112X	06/09/2022	Verbale CDA del 06/09/2022	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente in videocanf.
18	ROSALBA CANDELA Nata a Tricarico (MT) il 16/05/1980 Residente a San Pietro in Casale (BO) Via U. Sacchetti 136/a Codice fiscale: CNDRLB80E56L418F	06/09/2022	Verbale CDA del 06/09/2022	socio lavoratore	€ 5.000,00	assente
19	ANNALISA CALLEA Nata a Bologna il 18/08/1972 Residente a Castel Maggiore Via Gramsci 202 Codice fiscale: CLLNLS72M58A944U	06/09/2022	Verbale CDA del 06/09/2022	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente in videocanf.
20	GIOVANNA FORTE Nata a Marsicovetere (PZ) il 25/09/1985 Resid. a Corporeno fraz. di Cento (FE) Via Vendemmia n. 6 Codice fiscale: FRTGNN85P65E977W	06/09/2022	Verbale CDA del 06/09/2022	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente in videocanf.
21	ADA BARLETTA Nata a Vibo Valentia (VV) il 02/03/1989 Residente a: Sala Bolognese (BO) Via Dante 4 Codice Fiscale: BRLDAA89C42F537B	06/09/2022	Verbale CDA del 06/09/2022	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente in videocanf.
22	ALESSANDRO COCCHI Nato a Budrio (BO) il 01/03/1966 Residente a Castel Guelfo Bologna in Via Madonna di Poggio 3/E Codice Fiscale: CCCLSN66C01B249B	14/03/2023	Verbale CDA del 14/3/2023	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente per delega

Elisa Tassi

Chiara Ricciardelli

23	ALESSANDRA FARINELLA Nata a Siracusa il 09/10/1986 Residente: San Pietro in Casale (BO) Via G. Falcone 104/F Codice Fiscale: FRNLSN86R491754B	14/03/2023	Verbale CDA del 14/3/2023	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente per delega
24	SARA TAGLIAVINI Nata a Bentivoglio (BO) il 15/06/1983 Residenza: Pieve di Cento (BO) Via L. Campanini 7 Codice Fiscale: TGLSRA83H55A785P	14/03/2023	Verbale CDA del 14/3/2023	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente in videoconf.
25	PATIZIA BERTELLI SEPE Nata a Ferrara il 21/07/1963 Residente a Malalbergo (BO) Via G. Morandi 12 Codice Fiscale: BRTPRZ63L61D548Q	14/03/2023	Verbale CDA del 14/3/2023	socio lavoratore	€ 5.000,00	assente
26	MONIA MORZETTI nata a Brescia il 03/07/1971 residente a Minerbio (BO) Via Canaletto, 23/B Codice Fiscale: MRZMNO71L43B157E	12/04/2023	Verbale CDA del 14/3/2023	socio volontario	€ 50,00	presente per delega
27	ZUPPIROLI RENZO nato a Cento (FE) il 31/08/1955 residente a SAN GIORGIO DI PIANO (BO) in via Mascherino 14 Codice Fiscale: ZPPRNZ55M31C469Y	16/08/2023	Verbale CDA del 16/8/23	socio volontario	€ 50,00	presente per delega
28	LAURA PONDRELLI nata a Bentivoglio (BO) il 19/01/1990 residente ad Argelato (BO) in via F.lli Gnudi, 37 Codice Fiscale: PNDLRA90A59A785Y	23/10/2023	Verbale CDA del 23/10/23	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente in videoconf.
29	ALESSANDRO CELANO nato a Bologna il 04/11/1983 residente a Bologna in via Donato Creti 65 Codice Fiscale: CLNLSN83S04A944T	23/10/2023	Verbale CDA del 23/10/23	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente per delega
30	MIRIANA AMERUOSO nata a Modugno il 31 ottobre 1992 residente a Cento (FE) in via della Libertà 8, Codice Fiscale: MRSMRN92R71F262J	23/10/2023	Verbale CDA del 23/10/23	socio lavoratore	€ 5.000,00	presente in videoconf.

31	VALENTINA GUANDALINI nata a Bologna il 12 settembre 1978 residente a S. Giorgio di Piano (BO) Via Alessandrini 12 Codice Fiscale: GNDVNT78P52A944L	23/10/2023	Verbale CDA del 23/10/23	socio lavoratore	€ 5.000,00		presidente in videocanf.
32	IANNE SERENA nata a Campi Salentina (LE) il 14/09/1991 residente a Minerbio (BO) in Via Giuseppe di Vittorio 2 Codice Fiscale: NNISRN91P54B506D	29/03/2024	Verbale CDA del 29/03/24	socio lavoratore	€ 5.000,00		presidente in videocanf.
33	FERIOLI ROSSELLA nata a Pieve di Cento (BO) il 26/04/1969 residente a Galliera (BO) in Via Bisana 29 Codice Fiscale: FRLRSL69D66G643C	29/03/2024	Verbale CDA del 29/03/24	socio lavoratore	€ 5.000,00		presidente in videocanf.
34	SEREMET ANA nata a Cahul (Moldavia) il 09/01/1981 residente a Castello d'Argile (BO) in Via Branchini 2 Codice Fiscale: SRMNA81A49Z140H	29/03/2024	Verbale CDA del 29/03/24	socio lavoratore	€ 5.000,00		presidente in videocanf.
35	GRANATIERO PATRIZIA nata a Bologna il 05/01/1961 residente a San Giorgio di Piano (BO) in Via Federico Fellini 22/1 Codice Fiscale: GRNPRZ61A45A944M	29/03/2024	Verbale CDA del 29/03/24	socio lavoratore	€ 5.000,00		presidente in videocanf.
36	CIANCHETTI MARINELLA nata a Ferrara il 08/09/1968 residente a Minerbio (BO) in Via Savena Superiore 33/A Codice Fiscale: CNCMNL68P48D548Y	29/03/2024	Verbale CDA del 29/03/24	socio lavoratore	€ 5.000,00		presidente per delega
NOTE:					€ 130.500,00	€ 5.500,00	

Chiara Ricciardelli

Elm Jara



LIBRO SOCI - LA VENENTA Società Cooperativa Sociale Anno 2024									
data					Soci sovventori				
N.	Socio	Data di ammissione a socio	estremi determina ammissione	Qualifica socio	Capitale sottoscritto	Capitale versato	PRESENZA		
1	STASIMONICA nata a BOLOGNA il 31/01/1962 Resid. a GAGGIO MONTANO (BO) Via Serrettone n. 353 Codice Fiscale: STS MNC 62A71 A944G	20/01/2012	Delibera CdA del 22/09/2022 + del 29/03/2024	socio sovventore	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Presente in videoc.		
2	BASSI VANNA Nata a BOLOGNA (BO) il 19/11/1961 Residente ad ARGELATO (BO) Via Venenta n. 42 Codice Fiscale: BSSVNN61S59A944Q	29/06/2020	Delibera CdA del 22/09/2022	socio sovventore	€ 10.250,00	€ 10.250,00	Presente in videoc.		
3	BASSI LUANA Nata a BOLOGNA (BO) il 30/11/1959 Residente a BOLOGNA (BO) Via Genova n. 27 Codice Fiscale: BSSLNU59S70A944B	29/06/2020	Delibera CdA del 22/09/2022	socio sovventore	€ 10.250,00	€ 10.250,00	Assente		
4	VINCENZA CATALANO Nata a COLLESANO (PA) il 06/12/1960 Resid. a GAGGIO MONTANO (BO) Via Serrettone n. 353 Codice Fiscale: CTLVCN60T46C871N	01/09/2020	Delibera CdA del 22/09/2022 + del 29/03/2024	socio sovventore	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Presente per Delega		
5	CFI Cooperazione Finanza Impresa	14/03/2023	Delibera CdA del 14/3/23	socio sovventore	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Presente in videoc.		
6	Fondazione OPES	16/05/2024	Delibera CdA del 16/05/2024	socio sovventore	€ 40.000,00	€ 40.000,00	Assente		
					€ 210.500,00	€ 210.500,00			

Stasi Monica

Anna Ricciardella



ALLEGATO C AL N° 1307 DI RACCOLTA

REGOLAMENTO AZIONI SOCIO SOVVENTORE FONDOSVILUPPO S.P.A.

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina i diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni del socio sovventore emesse dalla Assemblea Straordinaria in data 16 gennaio 2025 e riservate a Fondosviluppo S.p.A. investitore istituzionale di cui all'art. 111 octies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, nel rispetto dello Statuto Sociale e delle leggi in materia.

ARTICOLO 2

Le azioni Fondosviluppo sono privilegiate nella ripartizione degli utili: a ciascuna di esse spetta un dividendo annuale pari al 2% del valore della partecipazione o pari a quello deliberato dall'Assemblea anno per anno riguardante gli altri soci cooperatori o finanziatori, se superiore.

A Fondosviluppo spetta comunque un dividendo superiore di 2 p.p. rispetto a quanto deliberato in favore dei soci ordinari ovvero agli altri soci sovventori o finanziatori.

Tale remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, dopo aver dedotto gli accantonamenti a riserva legale e quanto destinato per legge ai fondi mutualistici, prima di eventuali ulteriori azioni del risultato, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La remunerazione delle azioni Fondosviluppo è portabile: in caso di mancato o incompleto pagamento in un esercizio, essa dovrà essere recuperata nei successivi nell'arco della durata della partecipazione, nei limiti di capienza degli utili di esercizio, nel rispetto della legge e con preferenza rispetto ad altre azioni del risultato, anche se la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci.

L'assemblea può destinare a ristorno, nei limiti di legge, solo la parte di risultato che residua dopo la distribuzione del dividendo spettante alle azioni del socio Fondosviluppo.

Alle azioni Fondosviluppo spetta inoltre una rivalutazione del capitale sociale pari al tasso di inflazione, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92.

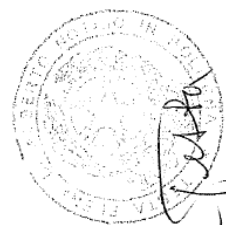
ARTICOLO 3

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti del socio sovventore Fondosviluppo solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori e degli altri soci sovventori non privilegiati, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

ARTICOLO 4

A Fondosviluppo spetta il diritto di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta alla società:

- nei casi di cui all'art. 2437 c.c.;
- nei casi di violazione dei diritti disciplinati dalla delibera di emissione e dal regolamento, non sanati entro 30 giorni dalla contestazione del socio;
- decorso il periodo minimo di 3 anni a far data di versamento della parte-



Anna Ricciardelli

cipazione.

Le azioni Fondosviluppo di cui al presente regolamento dovranno essere riscattate dalla cooperativa non oltre i seguenti termini:

- n. 200 azioni per un importo di € 50.000,00 con scadenza al 5° a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo;
- n. 200 azioni per un importo di € 50.000,00 con scadenza al 6° a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo;
- n. 400 azioni per un importo di € 100.000,00 con scadenza al 7° a far data dal versamento strumento finanziario partecipativo.

Fondosviluppo potrà recedere anche prima dei suddetti termini qualora la Cooperativa receda da "Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane" o qualora la quota di capitale sociale da esso detenuta divenga di misura maggioritaria rispetto al totale del capitale sociale versato.

Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, più la rivalutazione, più eventuali riserve divisibili, nel rispetto dei privilegi previsti per le azioni Fondosviluppo.

In caso di mancato riscatto Fondosviluppo potrà recedere. Il recesso avrà effetto al momento della comunicazione inviata alla società, e il rimborso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione stessa;

A Fondosviluppo spetta il diritto di recesso nel caso di violazione da parte della cooperativa dei precetti e delle procedure espresse nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, il Codice Etico nonché il Sistema Disciplinare adottati da Fondosviluppo e resi disponibili sul sito www.fondosviluppo.it, nonché in caso di commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001 da parte della cooperativa e/o dei suoi rappresentanti e/o dei soci. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione a mezzo A/R o PEC ed avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e il rimborso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione stessa.

ARTICOLO 5

A ciascuna azione Fondosviluppo spetta un diritto di voto in assemblea generale, ordinaria e straordinaria, in proporzione all'importo della partecipazione e nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative.

ARTICOLO 6

A Fondosviluppo è riservata congiuntamente a CFI la nomina in assemblea di un amministratore, di un sindaco e, in caso di scioglimento della cooperativa, di un liquidatore.

ARTICOLO 7

All'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni sottoscritte da Fondosviluppo S.p.A. hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori e agli altri soci non privilegiati nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale.

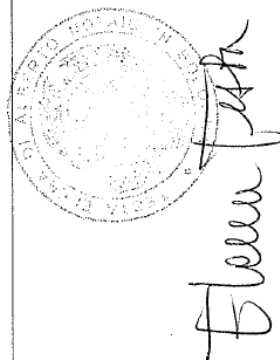
In caso di scioglimento o trasformazione della cooperativa, alle azioni Fondosviluppo spetta la quota parte delle riserve divisibili.

ARTICOLO 8

In caso di controversie si applicano le clausole di mediazione e arbitrali previste dallo Statuto.

ARTICOLO 9

Il presente regolamento è approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci e per quanto non disposto in esso o nello Statuto Sociale valgono le norme di Legge in materia.



Chiusa Ricevuta

Io sottoscritta Dott.ssa ELENA TESTA, Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to ELENA TESTA - Notaio

Esente da bollo